

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI GENOVA e DI CHIAVARI

VADEMECUM PER IL PCT
SEZIONE 2

TRASMISSIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI
TELEMATICI

Versione 4

5 maggio 2014

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| 2.1. IL DEPOSITO TELEMATICO DELL'AVVOCATO..... | 2 |
| 2.2. FLUSSO DEL DEPOSITO TELEMATICO DI UN ATTO DI PARTE..... | 2 |
| 2.3. TERMINI E PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO | 3 |
| 2.4. TEMPESTIVITÀ DEL DEPOSITO..... | 4 |
| 2.5. ACCETTAZIONE DELL'ATTO SPEDITO TELEMATICAMENTE DALL'AVVOCATO DA PARTE DELLA CANCELLERIA..... | 5 |
| 2.6. RIGETTO DEL DEPOSITO | 5 |
| 2.7. VISIBILITÀ ALLE CONTROPARTI DELL'ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE..... | 6 |
| 2.8. CAUTELE IN ORDINE AL DEPOSITO TELEMATICO | 6 |
| 2.9. IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DEL GIUDICE | 6 |
| 2.10. ACCETTAZIONE E DATA DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE | 7 |

2.1. IL DEPOSITO TELEMATICO DELL'AVVOCATO

Gli atti possono essere depositati telematicamente utilizzando lo stesso programma normalmente usato per l'invio dei ricorsi per decreto ingiuntivo (*Console Avvocato*) scaricabile dal sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, o con qualsiasi altro *applicativo* compatibile.

2.2. FLUSSO DEL DEPOSITO TELEMATICO DI UN ATTO DI PARTE

Il deposito telematico avviene TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, le cui regole di funzionamento sono indicate nel d.p.r. 68/2005; seguono poi una serie di controlli di sistema e di cancelleria, l'esito dei quali è via via comunicato al mittente.

Si riporta, per migliore comprensione, la sequenza dei messaggi Pec e degli esiti dei controlli che pervengono al depositante un atto giudiziario in modalità telematica.

Tali messaggi riguardano tre fasi:

fase 1: dopo la spedizione della busta ma prima dell'inoltro alla cancelleria:

RICEVUTA DI AVVENUTA ACCETTAZIONE (RAC)- GENERATA DA GESTORE POSTA CERTIFICATA DEL MITTENTE
Ricevuta di accettazione
Il giorno /___/20... alle ore
il messaggio "DEPOSITO [ID:PDACDOGENOVA;ANNO;ORA] _____ / _____ - _____ / _____ - tipo atto (ad es. Comparsa conclusionale)
proveniente da "pec mittente" ed indirizzato a:(pec ufficio giudiziario) ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: (n. identificativo)

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA (RDAC)- GENERATA DA GESTORE POSTA CERTIFICATA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ricevuta breve di avvenuta consegna
Il giorno ___/___/ANNO alle ore
il messaggio [ID:.....;ANNO;ORA] _____ / _____ - _____ / _____ - tipo atto (ad es. Comparsa conclusionale)
proveniente da "(pec mittente)" ed indirizzato a "pec ufficio giudiziario"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: (n. identificativo)

N.B.: Il deposito dell'atto è legalmente effettuato nel giorno/ora/minuto indicato nel messaggio sopra riportato.

fase 2: dopo l'inoltro della busta al gestore locale:

CONFERMA ESITO CONTROLLI AUTOMATICI: COMUNICAZIONE PEC INVIATA DALL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI DESTINAZIONE

Messaggio di posta certificata

Il giorno ___/___/ANNO alle ore il messaggio

"ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO [ID:.....ANNO,ORA] ___/___ - ___/___ tipo atto (es.

Comparsa conclusionale)

è stato inviato da (indirizzo pec Tribunale) indirizzato a:(indirizzo pec mittente)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: (n. identificativo)

- allegata a detto messaggio vi è la seguente comunicazione:

codice esito: 1.

Descrizione esito: --

Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione.

fase 3: dopo l'accettazione della cancelleria:

ACCETTAZIONE DEPOSITO: COMUNICAZIONE PEC INVIATA DALL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI DESTINAZIONE

Messaggio di posta certificata

Il giorno ___/___/ANNO alle ore

il messaggio "ACCETTAZIONE DEPOSITO [ID:...ANNO;ORA] ___/___ - tipo atto (ad es. comparsa

conclusionale)" è stato inviato da (indirizzo pec Tribunale)

indirizzato a:(indirizzo pec mittente)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: (n. identificativo)

N.B.: L'accettazione dell'atto da parte della cancelleria rende visibile l'atto alle controparti costituite in giudizio.

2.3. TERMINI E PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO DI UN ATTO DI PARTE

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 221/2012 il deposito, "si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la

ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia" (cd. RdAC).

Il deposito, tempestivamente effettuato, sarà però visibile nel fascicolo telematico solo a seguito dell'accettazione della cancelleria, ai sensi dell'art. 13 co. 7 del d.m. 44/2011 e verrà inviato apposito messaggio al mittente a seguito dell'esito dei controlli sulla busta inviata.

Se nonostante l'invio della busta si dovessero riscontrare, nella scadenza del termine, problemi di deposito l'avvocato può chiedere alla cancelleria il dettaglio (da sistema) dell'errore (funzione EVENTI FILE che contiene gli eventi di errore relativi alla busta).

Si ricorda che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 D.M. 44/2011 comma 4, è peraltro attivo un **servizio di consultazione degli avvisi di mancata consegna** sul Portale dei Servizi Telematici e sui Punti di Accesso autorizzati: attraverso tale servizio l'avvocato può accedere ad una specifica pagina web dove può visionare tutte le comunicazioni o notificazioni depositate in cancelleria e può inoltre scaricare l'avviso di mancata consegna così come ricevuto dal gestore di Pec del Ministero senza doversi recare in cancelleria.

2.4. TEMPESTIVITÀ DEL DEPOSITO DELL'ATTO DI PARTE

In ogni caso, ai sensi dell'art. 13, comma terzo del d.m. 44/2011, il deposito telematico dovrà avvenire entro le ore 14 del giorno di scadenza: ove avvenga in orario successivo il deposito si considererà effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

N.B. LA DATA E L'ORA DI EFFETTUAZIONE DEL DEPOSITO NON COINCIDONO CON QUELLE DI INVIO DELLA BUSTA MA, così come disposto dall'art. 16 bis, comma settimo del d.l. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, CON IL MOMENTO SUCCESSIVO IN CUI VIENE "GENERATA LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA da

parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia” (RdAC)

UN DEPOSITO EFFETTUATO A RIDOSSO DELL'ORARIO DI SCADENZA POTREBBE DUNQUE RISULTARE TARDIVO, IN QUANTO OVE LA RICEVUTA SIA GENERATA DOPO LE ORE 14 DEL GIORNO DI SCADENZA, IL DEPOSITO SI CONSIDERERÀ EFFETTUATO IL GIORNO FERIALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO.

2.5. ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA CANCELLERIA DELL'ATTO SPEDITO TELEMATICAMENTE DALL'AVVOCATO

Le cancellerie cureranno l'accettazione degli atti entro la giornata del deposito secondo l'ordine cronologico di consegna delle buste, ordine non modificabile a cura del cancelliere.

Solo per gli atti pervenuti dopo le ore 13.00 l'accettazione entro la giornata sarà assicurata compatibilmente con le incombenze del servizio e comunque non oltre il giorno successivo.

L'oggetto del deposito tempestivamente effettuato (atti e/o allegati) sarà visibile nel fascicolo telematico solo a seguito dell'accettazione, con esito positivo, da parte della cancelleria, ai sensi dell'art. 13 co. 7 del d.m. 44/2011.

Il mittente verrà notiziato dell'esito dei controlli, con il terzo messaggio di cui al punto 2.

2.6. RIGETTO DEL DEPOSITO DELL'ATTO DI PARTE

Il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito purchè entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale (16 bis, comma 7 del d.l. 18.10.2012 n. 179).

2.7. VISIBILITÀ ALLE CONTROPARTI DELL'ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

Con l'accettazione, da parte della cancelleria, dell'atto spedito telematicamente, quest'ultimo diventa visibile alle controparti.

Il momento in cui tale atto diviene visibile alla controparte è solo ed esclusivamente quello in cui il cancelliere accetta l'atto collegandolo ai registri di cancelleria ed ai relativi fascicoli informatici.

2.8. CAUTELE IN ORDINE AL DEPOSITO TELEMATICO

È altamente consigliabile per l'avvocato conservare copia di tutte le comunicazioni PEC riguardanti il deposito effettuato.

Ai fini della prova, in caso di contestazione della data di avvenuto deposito, infatti sarà necessario ricostruire i flussi della busta telematica, eventualmente producendo sia la ricevuta generata dalla proprio gestore PEC (RAC) che il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'attestazione di avvenuta consegna della busta da parte da parte dei sistemi ministeriali (RdAC) nonché i successivi messaggi sempre provenienti dai sistemi di cancelleria.

È altamente consigliabile conservare copia di tutte le comunicazioni Pec riguardante il deposito effettuato.

2.9. IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DEL GIUDICE

Il giudice deposita gli atti digitali tramite la consolle del giudice.

Tali atti sono nativi digitali, cioè già nascono in formato elettronico e recano la firma digitale del Giudice (e anche del Presidente se promananti da organi collegiali).

La firma digitale del magistrato è un file esterno che è associato al documento informatico a cui corrisponde, secondo le modalità delle specifiche tecniche del direttore generale DGSIA del 18 luglio 2011. La firma quindi non è "rappresentata" nel documento pdf, ma è presente nei registri di cancelleria e contenuta nel database.

Qualora, per motivi tecnici, l'atto non possa essere depositato telematicamente dal giudice, quest'ultimo provvede a depositare l'atto in forma cartacea. La cancelleria provvede in questo caso a estrarre copia informatica di tali atti (nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34): in particolare la cancelleria provvede a scannerizzare tali atti e a depositarli nel fascicolo informatico dichiarandone la conformità all'atto cartaceo mediante firma digitale del cancelliere.


2.10. ACCETTAZIONE E DATA DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

La cancelleria provvede ad accettare i provvedimenti del giudice e a depositarli telematicamente nel fascicolo informatico possibilmente non oltre **il giorno successivo** al loro invio da parte del giudice stesso.

Ai sensi dell'art. 15 del d.m. 44/2011 non è necessaria la firma digitale del cancelliere per l'accettazione dei provvedimenti dei giudici.

La data di deposito dei provvedimenti telematici dei giudici corrisponde alla data in cui il cancelliere accetta il deposito telematico: a tale fine il cancelliere provvede ad apporre la data del giorno in cui effettua l'operazione di accettazione del provvedimento.

Nel sistema informatico è comunque registrata la data dell'avvenuto invio telematico del provvedimento da parte del giudice: tale data è consultabile per qualunque fine interno dell'ufficio (es. statistico, ispettivo etc.).

Three handwritten signatures in black ink. The top left signature is a stylized 'G'. The top right signature is a simple horizontal stroke. The bottom signature is a larger, more complex cursive signature.